

CITTA' DI TRAPANI

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 139 DEL 09/09/2014 –
AGGIORNATO ALL'ARTICOLO 25D PRIMA CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46
DEL 26 MARZO 2015 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL
28 SETTEMBRE 2015)
AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 28/03/2019**

INDICE

- CAPITOLO A

Disciplina generale “IUC
(Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO B

Regolamento componente “IMU”
(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO C

Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO D

Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO D

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1D - Oggetto del Regolamento

Art. 2D - Presupposto

Art. 3D - Soggetto attivo

Art. 4D - Soggetto passivo

Art. 5D – Esclusione dal tributo

Art. 6D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 7D - Tariffa del tributo e modalità di computo delle superfici

Art. 8D - Costo di gestione

Art. 9D - Determinazione della tariffa

Art. 10D – Articolazione della tariffa

Art. 11D – Periodi di applicazione del tributo

Art. 12D – Tariffa per le utenze domestiche

Art. 13D – Occupanti per le utenze domestiche

Art. 14D – Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 15D – Scuole Statali

Art. 16D – Tributo giornaliero

Art. 17D – Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

Art.18D – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 19D - Riduzioni per raccolta differenziata

Art. 20D - Recupero rifiuti speciali assimilati

Art. 21D – Ulteriori riduzioni

Art. 22D – Agevolazioni sulla tariffa a carico del Comune

Art. 23D – Cumulo di riduzioni

Art. 24D – Obbligo di Dichiarazione

Art. 25D – Riscossione

Art. 26D Funzionario responsabile

Art. 27D Sanzioni e interessi

ALLEGATI : Tabelle A-B-B1

Art. 1D

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione della componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) a carico dell'utilizzatore dell'immobile e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.
3. La tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.

Art.2D

Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è contenuta nel vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/06/1994 e s.m.i.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili provvedimenti organizzativi non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3D

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia

imposizione.

Art. 4D

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. detenute o possedute in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5D

Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

In particolare, non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree scoperte:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) i locali destinati esclusivamente al culto inteso in senso stretto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - j) le aree scoperte, ad eccezione delle aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - k) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono, altresì, esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6D

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile su cui l'attività è svolta è ridotta forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività DPR n. 158/99	% di abbattimento della superficie
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 20. Attività industriali con capannoni di produzione. 21. Attività artigianale produzione beni specifici.	40%

Altre tipologie	20%
-----------------	-----

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione di cui al DPR n. 158/99, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e a fornire idonea documentazione.

Art. 7D

Modalità di computo delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 la superficie tassabile è data per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8D

Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio, che ricomprendono anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 9D

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le

tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10D

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al DPR n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 11D

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle

destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24D, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12D

Tariffa per le Utenze domestiche

1. Per “**utenza domestica**” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze medesime), moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka** in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. **(Allegato Tabella B).**
3. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota variabile unitaria (corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze medesime in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare), moltiplicata per il costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. **(Allegato Tabella B).**
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13D

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Trapani, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze), condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Trapani e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è necessario presentare un'autocertificazione contenente i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio stesso, che comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del Comune di residenza. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti, salvo prova contraria, quello forfettario di quattro unità.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche.
3. Costituiscono pertinenza gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Alle pertinenze si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
4. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e si assume come numero degli occupanti quello di una unità, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe al primo gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, L'intervenuta variazione dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal suo verificarsi, se non già conosciuta a mezzo delle variazioni anagrafiche.
6. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
7. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o attività di studio presso altra città e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a

condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14D

Tariffa per le Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato "A"** del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA B1**).
5. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze medesime), per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA B1**).
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15D

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 16D

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% .
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 17D

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Al tributo TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o da eventuale altra istituzione che la sostituisce, sull'importo del tributo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 18D
Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24D del presente Regolamento.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 10% della tariffa in caso di protratto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 19D
Riduzione per raccolta differenziata

1. Le utenze domestiche che, dal 1 gennaio 2019, conferiscono rifiuti in forma differenziata esclusivamente ai centri di raccolta CCR comunali, fissi e/o mobili, hanno diritto a partire dal 2020, ad una riduzione annua della tariffa di parte variabile di euro 100,00 per nucleo familiare fino a due componenti di euro 150,00 fino a 4 componenti e di euro 200 per nucleo familiare con 5 o più componenti, parametrata, per l'anno 2019, al valore del corrispettivo equivalente di seguito indicato:

- Kg 100 carta per ricavo medio di €42,68 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 10;
- Kg. 100 cartone per ricavo medio di € 97,80 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 4;
- Kg. 100 vetro e lattine per ricavo medio di €10,00 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 10;
- Kg. 100 plastica per ricavo medio di € 150,00 tonnellata, moltiplicata per il coefficiente 4.

Il “valore del corrispettivo equivalente” sarà aggiornato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente.

2. Le riduzioni di cui sopra si applicano proporzionalmente alla quantità conferite e quindi alla <valore corrispettivo equivalente> , maturato che non sia inferiore al 50% dell'agevolazione massima consentita per nucleo familiare.

3. In deroga all'art.23D (cumulo riduzioni) le riduzioni previste per le utenze domestiche che, dal 1 gennaio 2019, conferiscono rifiuti in forma differenziata esclusivamente nei centri di raccolta CCR comunale, fissi e/o mobili, si cumulano con altre eventuali riduzioni di cui il contribuente ha diritto, ivi comprese quelle previste dall'art. 19 Bis D (compostaggio domestico).

4. Nell'anno 2019, le utenze domestiche che hanno conferito nel corso del 2018 rifiuti nei CCR, godono delle agevolazioni nei termini e con le modalità previste dall'art. 19 D, in vigore sino al dicembre 2018.

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare è riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il conferimento dei rifiuti in CCR.

Art. 19- bis D

Compostaggio domestico

1. Al fine di contenere la produzione dei rifiuti organici, quali l'umido, e per valorizzarne il reimpiego per usi domestici, il Comune fornisce gratuitamente in comodato d'uso alle utenze domestiche convenzionate le relative compostiere, assicurando uno sgravio di € 100,00 rapportato ad anno. Tale riduzione si cumula con altre eventuali riduzioni di cui il contribuente ha diritto.
2. L'utenza domestica dotata di compostiera non fruisce del servizio porta a porta per il ritiro dei rifiuti organici.

Art. 20D

Riduzione per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione, in ogni caso non superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al 10% della parte variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
4. Al fine del calcolo della precedente esenzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione compilando un apposito modulo e consegnando la documentazione in esso indicata.

Art. 20-bis D

Riduzione per le utenze non domestiche per la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà e per la limitazione degli sprechi

1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, hanno diritto a un coefficiente di riduzione della tariffa variabile della TARI proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 166/16.
2. L'agevolazione si applica solo nei casi in cui l'Operatore del settore alimentare presenta la comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 166/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 208, lett. f), n. 2), della legge 27.12.2017, n. 205, con indicazione anche delle quantità dei prodotti conferiti espressi in Kg.. Quindi, la disposizione del comma 1 si applica a condizione che:
 - Per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
 - Il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore

dell' Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

- L'ente donatario rilascia al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi del documento di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

3. La riduzione della tariffa variabile si applica come segue:

- 5% nel caso di donazione di beni alimentari dal 10% fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 10% nel caso di donazioni di beni alimentari di oltre il 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
- La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti viene determinata applicando alla superficie oggetto di tassazione i coefficienti Kd di produzione (Kg/mq) desunti in sede di determinazione della tariffa.

4. La riduzione della tariffa variabile è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo, di una dichiarazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati, con allegata la documentazione di cui al comma 2.

Art. 20 ter D

Riduzione per le utenze non domestiche che organizzano in convenzione con il Comune centri per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata

1. All'esercente soggetto privato che, in convenzione con il Comune, organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata delle utenze domestiche verrà riconosciuta, dal mese successivo alla data di stipula della convenzione, una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso riconosca ai clienti che conferiscono detti rifiuti differenziati buoni sconto acquisto da usufruire presso lo stesso esercizio commerciale.
2. Ai fini di aumentare, in particolar modo nei quartieri popolari e che presentano situazioni di disagio sociale, la percentuale di raccolta differenziata delle utenze domestiche e potenziare la azioni di sensibilizzazione al recupero e riuso dei rifiuti è riconosciuta agli enti,

parrocchie e associazioni convenzionate con il Comune che conferiscono rifiuti differenziati una riduzione del tributo fino alla totale esenzione per tutti i locali non destinati ad attività commerciale dagli stessi detenuti, pari al doppio del corrispettivo che il Comune ricava con la cessione di tali rifiuti ai consorzi di filiera. A tali enti il Comune fornisce in comodato d'uso appositi cassonetti destinati alla raccolta differenziata.

Art.21D

Altre Riduzioni

1. Ai soggetti passivi che si trovano in una delle seguenti condizioni si applica la riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (non residenti): riduzione del 30%
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione di cui al presente punto si applica se le predette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22D

Altre agevolazioni

1. I contribuenti, che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene a qualunque titolo altri immobili diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza, possono usufruire di agevolazioni della Tari fino alla concorrenza dell'importo dovuto se:
 - sono residenti nel Comune di Trapani da almeno 12 (dodici) mesi;
 - hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.600,00.
2. L'agevolazione è concessa, su istanza in autocertificazione del soggetto passivo del tributo, completa dei dati ISEE del richiedente riferiti all'anno precedente, da far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani dal 1° agosto al 10 ottobre di ogni anno. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Per l'anno 2014 le istanze dovranno essere presentate entro i termini che saranno definiti con delibera di Giunta Municipale.
4. Per il solo anno 2015 le istanze presentate per il 2014 produrranno effetti anche per il 2015.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spese attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità locale e quindi da risorse diverse dai proventi del tributo. Nei limiti dello stanziamento, che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG, potranno essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) Esenzione della Tari

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale € 4.000,00 potranno beneficiare dell'esenzione dal tributo.

Qualora però l'ammontare delle esenzioni derivanti dalle istanze accolte relativi ai predetti contribuenti superi lo stanziamento di spesa a ciò destinato, l'esenzione è trasformata in riduzione da ripartirsi tra tutti i beneficiari in proporzione al tributo da ciascuno dovuto.

b) Riduzione della Tari

I contribuenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore ad € 4.000,00 e fino ad € 6.600,00 potranno beneficiare della riduzione della Tari da ripartirsi in misura proporzionale al tributo dovuto tra tutti i predetti beneficiari e fino alla esenzione, nei limiti delle somme stanziare e non utilizzate per l'agevolazione di cui alla precedente lettera a).

6. Nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione le agevolazioni per le istanze accolte saranno parametrize allo stanziamento e alle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio entro il termine di pagamento dell'ultima rata del tributo.
7. Con l'entrata in vigore del Regolamento del Baratto amministrativo, i contribuenti di cui al presente articolo, che presentano, a decorrere dal 2019, l'istanza di cui al precedente comma 2 e che sono in possesso dei requisiti previsti per i proponenti del baratto amministrativo, entro il limite dello stanziamento di spesa a ciò destinato, potranno beneficiare:
 - Della riduzione fino a un massimo del 50% della tari anno dovuta, se il loro indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a euro 4.000,00;
 - Della riduzione fino a un massimo del 25% della tari anno dovuta, se il loro indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è superiore ad euro 4.000,00 e inferiore o uguale ad euro 6.600,00;

Le riduzioni di cui al presente comma cumulabili, in deroga al successivo art. 23D, con altre agevolazioni, si applicano a condizione che:

- Tali contribuenti entro i termini fissati dall'apposito Regolamento, propongano il baratto amministrativo per la parte residua annua del tributo dovuto, coperta dallo stanziamento di spesa destinato a tale attività;
- La proposta sia valutata positivamente dall'Ufficio comunale cui fa capo l'intervento.

Art. 22 D bis

Misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione e/o usura

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscano un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - Concessione di un contributo pari all'importo della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in relazione all'anno di rilascio della certificazione prefettizia e/o dell'autorità giudiziaria competente per i successivi cinque. La Giunta Comunale, con apposita delibera ogni anno stabilirà l'ammontare delle risorse da destinare a tale forma di contributo.
2. Le esenzioni su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) Che la vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
 - b) Che la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre

1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10 quater, seconda comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.
4. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i debiti pregressi della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI) iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma 3.
5. Le agevolazioni verranno concesse, con provvedimento del Funzionario Responsabile dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria, indicata al comma 3 del presente regolamento.

Art. 23D

Cumulo di riduzioni

1. Non si può applicare più di una riduzione a scelta del contribuente.

Art. 24D

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a)** l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b)** la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c)** il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio detenzione o possesso dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine detenzione o possesso dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente detentore o possessore, in caso di dichiarazione iniziale, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La decorrenza della tariffa, per inizio occupazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 6. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili precedentemente indicati e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 7. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta elettronica certificata si considera presentata nel giorno specificato dalla ricevuta di avvenuta consegna, nel caso di trasmissione via posta ordinaria, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

8. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.
9. La dichiarazione di cessazione dell'utenza deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e all'intestazione dell'utenza a uno dei familiari conviventi o ad uno degli eredi (in caso di più eredi la Tari può essere intestata solo ad uno).
12. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune provvederà d'ufficio ad intestare la TARI relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al Comune, preferendo, in ogni caso, i residenti nel Comune.
13. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
15. Si considerano regolarmente presentate le dichiarazioni consegnate o trasmesse nelle more dell'approvazione del Regolamento Tari.

Art. 25D

Riscossione

1. Il versamento della Tari è effettuato in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclusivamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241/97, nonché tramite apposito bollettino di C/C postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 in quanto compatibili.
2. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero sei rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di marzo, aprile, maggio, luglio, settembre e ottobre. Qualora il Comune non abbia deliberato le tariffe entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, le prime tre rate sono calcolate sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente ed i versamenti sono considerati acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento.
3. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per il solo anno 2014 il versamento è effettuato in numero quattro rate:
 - 1^ RATA "acconto", scadenza il **30 Novembre 2014**;
 - 2^ RATA "acconto", scadenza il **16 Gennaio 2015**;
 - 3^ RATA "acconto", scadenza il **16 Febbraio 2015**;
 - 4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza il **16 Aprile 2015**Le prime due rate sono da intendersi versate quali acconti dell'ammontare Tari 2014, stabilite per ciascuna rata, nella misura del 25% di quanto dovuto nel 2013 per la precedente tassazione sui rifiuti. La terza e la quarta rata dovranno essere versate, ciascuna, nella misura del 50% del saldo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
5. Per il solo anno 2015 il versamento è effettuato in quattro rate. Le prime due rate, con scadenza 16 giugno e 16 luglio 2015, sono calcolate sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente ed i versamenti sono computati in acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. E' consentito mettersi in regola spontaneamente con i pagamenti delle due rate già scadute **entro il 31 ottobre 2015**, senza applicazione di sanzioni ed interessi. L'importo dovuto a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, e suddiviso in due rate con scadenza 16 novembre e 16 dicembre 2015.

Art. 26D

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le

controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 27D **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi legali.

ALLEGATO A

Indicazione servizi indivisibili

Servizi connessi organi istituzionali
Servizi di amministrazione generale compreso il servizio elettorale
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
Servizi di anagrafe e stato civile
Servizio statistico
Servizi connessi con la giustizia
Servizi di polizia locale
Servizi di protezione civile
Di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica
Servizi di istruzione primaria e secondaria
Servizi necroscopici e cimiteriali
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali

12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Tabella B Utenze domestiche

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,81	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,02	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,09	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,10	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,06	3,4	4,1

Tabella B1 Utenze non domestiche

Elenco delle categorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,45	0,63	4,00	5,50

2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,63	0,74	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,35	0,59	3,10	5,20
6	Esposizione e autosaloni	0,34	0,57	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	7,50	9,50
9	Case di cura e di riposo	0,90	1,09	7,90	9,62
10	Ospedali e cliniche private	0,86	1,43	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,40	10,28	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	29,50	72,55
30	Discoteche, night club e sale giochi	0,77	1,91	6,80	16,80